

IVA

Componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici con Iva al 10%

di Euroconference Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Trova applicazione l'**aliquota Iva del 10%** nell'ambito delle **cessioni di componenti finiti** per la realizzazione dell'**impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile**, indipendentemente dalla **qualità** del soggetto beneficiario e dal suo **ruolo** nella fase di commercializzazione del bene.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 11690**, depositata ieri, **5 maggio**.

Il caso riguarda una società raggiunta da un **avviso di accertamento** per il **recupero della maggiore Iva** richiesta dall'Agenzia delle entrate in relazione ad un'operazione di **cessione di moduli fotovoltaici**.

A seguito del ricorso proposto dalla società, l'**Agenzia delle entrate** risultava **soccombente** in entrambi i gradi di giudizio e la questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**.

Anche la **Corte di Cassazione**, però, ha **avallato il comportamento della società contribuente**, confermando quindi l'**applicabilità dell'aliquota Iva del 10%**.

L'**Agenzia delle entrate**, invero, contestava il fatto che il contribuente **non avesse fornito prova** che le cessioni erano intervenute **nell'ultima fase di commercializzazione dei beni**, e, quindi, in favore degli utilizzatori finali.

Tale contestazione, è però risultata **infondata**.

La **tabella A, Parte III, al n. 127-quinquies**, richiama, tra gli altri, gli **"impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"**.

Il successivo **numero 127-sexies**, invece, riconosce l'applicabilità dell'aliquota agevolata del **10%** alle cessioni di **“beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”**.

Alla luce della formulazione letterale delle norme, dunque, deve ritenersi che **l'aliquota agevolata del 10%** possa trovare applicazione nell'ambito di **tutte le cessioni aventi ad oggetto impianti idonei a produrre energia**, indipendentemente dalle caratteristiche degli impianti stessi.

Sul punto merita di essere ricordato che l'Agenzia delle entrate, con la sua [risoluzione 269/E/2007](#) aveva **circoscritto l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta** di cui al n. 127-sexies ai **solli beni finiti** effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies. Ovvero, a beni:

1. per i quali il **processo produttivo si sia già compiuto** e che, come tali, si trovino nell'ultima fase di commercializzazione,
2. **acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell'impianto**.

Pertanto, la norma di cui al **n. 127-sexies**, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, doveva essere interpretata nel senso che **“alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l'altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento”**.

L'attività del cessionario, dunque, **sempre secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate**, assumeva rilievo, ragion per cui il beneficio **non avrebbe potuto essere riconosciuto** nel caso di **cessione a un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione** (come, ad esempio, nel caso dei **distributori/grossisti**).

Di diverso avviso si era invece mostrata la Corte di Cassazione, già nel **2019**, quando aveva evidenziato, con la sua **pronuncia n. 7788/2019** che **“il regime agevolativo previsto al n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l'immediatezza dell'utilizzo nella realizzazione dell'impianto”**.

L'aliquota del 10% può essere dunque **negata** soltanto nel caso in cui **non sia provata la destinazione dei beni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile**.